

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 132

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(Relatore MANCUSO)

approvata nella seduta dell'8 giugno 2016

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2016/399 PER
QUANTO RIGUARDA L'USO DEL SISTEMA DI INGRESSI/USCITE (COM
(2016) 196 definitivo)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 14 giugno 2016

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento,

considerato che:

essa integra nel codice frontiere Schengen i cambiamenti tecnici risultanti dalla nuova proposta di regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) (COM(2016) 194), con particolare riguardo alla registrazione dei respingimenti di cittadini di Paesi terzi, ai nuovi elementi relativi alle procedure sostitutive dell'EES e all'interoperabilità fra l'EES e il sistema d'informazione visti (VIS – *Visa information system*),

rilevato, in particolare, che:

sono introdotte disposizioni volte a definire le categorie di persone i cui dati sono inseriti nel sistema e le deroghe a tale procedura;

è previsto l'accertamento dell'autenticità del *chip* dei documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione elettronica;

è consentito, per i cittadini di Paesi terzi, l'accertamento della validità del documento di viaggio tramite consultazione delle banche dati pertinenti;

è stabilita la possibilità di utilizzare l'EES a fini di identificazione alle frontiere esterne;

è previsto l'uso di sistemi *self-service* e di varchi automatici per le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nel sistema di ingressi e uscite;

è prevista la registrazione nel sistema di ingressi e uscite dei dati dei cittadini di Paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata,

considerato altresì che:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere *b*) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne;

il principio di sussidiarietà è pienamente rispettato in quanto la proposta è diretta ad apportare al codice frontiere Schengen le modifiche necessarie per istituire il sistema di ingressi e uscite. Tale obiettivo non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente, poiché solo l'Unione può modificare un proprio atto legislativo vigente (il codice frontiere Schengen);

anche il principio di proporzionalità risulta soddisfatto poiché le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo,

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6,
comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

si pronuncia in senso favorevole.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: MARAN)

8 giugno 2016

La Commissione, esaminato l'atto,

ricordato che nel 2013 la Commissione europea aveva presentato il pacchetto di proposte «frontiere intelligenti», comprendente un regolamento su un sistema di ingressi/uscite (EES – *Entry/Exit System*) di cittadini di Paesi terzi, un regolamento su un programma per viaggiatori registrati (RTP – *Registered Traveller Programme*) recante procedure semplificate per l'ingresso o l'uscita di cittadini di Paesi terzi già registrati, e un regolamento recante le conseguenti modifiche al codice frontiere Schengen;

rilevato che, nel 2014, il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo hanno espresso preoccupazioni di ordine tecnico, finanziario e operativo su alcuni aspetti dell'elaborazione dei predetti sistemi e che, pertanto – sulla base di uno studio tecnico svolto dalla Commissione europea e dei risultati della fase pilota sull'uso degli identificatori biometrici, nonché sulla base delle discussioni tecniche con i Colegislatori e con i portatori di interessi, e di una consultazione pubblica – la Commissione europea ha elaborato e presentato una versione riveduta, che prevede un unico sistema di ingressi e uscite, ritirando la proposta relativa a un programma per viaggiatori registrati;

considerato che la proposta in titolo, che sostituisce la proposta del 2013, integra nel codice frontiere Schengen i cambiamenti tecnici risultanti dalla nuova proposta di regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) (COM(2016) 194), con particolare riguardo alla registrazione dei respingimenti di cittadini di Paesi terzi, ai nuovi elementi relativi alle procedure sostitutive dell'EES e all'interoperabilità fra l'EES e il sistema d'informazione visti (VIS – *Visa Information System*);

considerato, in particolare, che le principali modifiche al codice frontiere Schengen riguardano:

disposizioni volte a specificare le categorie di persone e di dati il cui inserimento nel sistema EES è previsto o escluso, nonché le procedure relative alla verifica dei documenti di viaggio, del visto e all'accesso al sistema di informazione sui visti (VIS);

disposizioni relative all'uso dei sistemi di controllo automatizzati, nonché di programmi nazionali di facilitazione che possono essere istituiti dagli Stati membri su base volontaria;

l'eliminazione dell'obbligo di apporre sistematicamente un timbro al momento dell'ingresso e dell'uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di Paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata (salvo che in caso di respingimento);

la presunzione di soggiorno irregolare in mancanza delle adeguate registrazioni nell'EES e la possibilità di confutare tale presunzione mediante elementi di prova attendibili;

disposizioni relative a un periodo transitorio nei sei mesi successivi all'entrata in funzione dell'EES e relative ai casi in cui un cittadino di Paese terzo il cui attraversamento della frontiera è soggetto a registrazione nell'EES sia entrato nel territorio degli Stati membri e non ne sia ancora uscito prima dell'entrata in funzione del sistema;

la registrazione nell'EES dei dati dei cittadini di Paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera *b*) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne;

il principio di sussidiarietà è chiaramente rispettato in quanto l'obiettivo di apportare al codice frontiere Schengen le modifiche necessarie per istituire il sistema di ingressi/uscite EES non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente, poiché solo l'Unione europea può modificare un proprio atto legislativo vigente (il codice frontiere Schengen). Inoltre, anche lo stesso obiettivo di migliorare la qualità e la rapidità delle verifiche nei flussi di ingresso e uscita per soggiorni di breve durata (90 giorni) attraverso l'istituzione di un sistema integrato di registrazione degli attraversamenti delle frontiere esterne della zona Schengen non può essere realizzato dagli Stati membri singolarmente. La proposta risponde, quindi, ai due parametri del principio di sussidiarietà, relativi alla necessità dell'azione europea e al suo valore aggiunto;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo.

